

In tema di certificazione di qualità

Tale produzione documentale, finalizzata ad usufruire del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria, risulta, quindi, essere pienamente conforme alle prescrizioni di gara. Ininfluyente è poi la circostanza che la suddetta certificazione, scaduta il 25 ottobre 2008 è stata rinnovata solo il 9 gennaio 2009. Ciò che rileva in questa sede, infatti, è che la società fosse in possesso della certificazione sia al momento in cui ha prodotto la cauzione che al momento in cui ha ottenuto il provvedimento di aggiudicazione

In tema di natura dei termini di cui all'articolo 48 del codice dei contratti e di modalità di dimostrazione del possesso della certificazione di qualità ai fini di poter presentare cauzioni, sia provvisorie che definitive, di importo dimezzato

E' corretto affermare che entrambi i termini (di presentazione della documentazione per la dimostrazione del reale possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dalla lex specialis di gara) di cui all'articolo 48 sono da considerarsi perentori?

Qual è la modalità corretta per la dimostrazione di essere in possesso della certificazione di qualità?

Quanto al secondo profilo di censura relativo alla mancata osservanza da parte dell'A.T.I. convenuta del termine per l'attestazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, il Collegio osserva che con riferimento alla disciplina di cui all'art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, mentre la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il termine di dieci giorni ivi previsto sia perentorio ove riferito al caso di verifica a campione in corso di gara sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, al contrario, nel diverso caso in cui l'Amministrazione proceda a verifica ex post nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio, il predetto termine è considerato non perentorio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16.6.2003, nr. 3358, e 22.4.2002, nr. 2197)._Tale diversità è di solito giustificata con la diversa ratio della disposizione che, mentre nel caso di verifica a campione ha una funzione chiaramente acceleratoria, non potendo tollerarsi che la verifica si protragga ad libitum paralizzando l'ulteriore svolgimento di una gara in corso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11.11.2004, nr. 7294), viceversa nella fase successiva all'aggiudicazione provvisoria serve unicamente a rendere sollecite le operazioni di verifica da parte della stazione appaltante. _Tali principi risultano pacificamente rispettati nel caso di specie, poiché l'A.T.I. odierna controinteressata ha trasmesso, nel termine prescritto, tutta la documentazione in suo

possesso, sicché può parlarsi di mancato rispetto del termine assegnato solo con riferimento all'attestazione di qualificazione SOA. Del pari privo di pregio è il terzo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente censura la mancanza in capo all'A.T.I. aggiudicataria del requisito necessario, vale a dire della certificazione di qualità, per beneficiare del dimezzamento della cauzione. Va, preliminarmente, chiarito che la certificazione di qualità era richiesta dalla lex specialis di gara al solo fine di poter beneficiare del dimezzamento della cauzione e non quale ulteriore requisito di qualificazione. Infatti, il disciplinare di gara dispone che: "l'importo di garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi dell'art. 40, c. 7 e 75, c. 7I, D. lgs. 163/06, a condizione che segnalino in sede di offerta il possesso del requisito e lo documentino nei modi prescritti dalle norme vigenti". Dagli atti di gara, si rileva che le Imprese controinteressate hanno allegato alla propria domanda di partecipazione alla gara copia delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2000, in quanto una società era in possesso di un certificato di qualità in corso di validità, rilasciato in data 13 maggio 2005 e con data di scadenza 8 maggio 2011; mentre l'altra impresa era in possesso di un certificato di qualità in corso di validità in quanto rilasciato il 25 ottobre 2005, alla cui scadenza ha ottenuto una nuova certificazione di qualità con validità sino al 9 gennaio 2012. Tale produzione documentale, finalizzata ad usufruire del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria, risulta, quindi, essere pienamente conforme alle prescrizioni di gara. Ininfluente è poi la circostanza che la suddetta certificazione, scaduta il 25 ottobre 2008 è stata rinnovata solo il 9 gennaio 2009. Ciò che rileva in questa sede, infatti, è che la società fosse in possesso della certificazione sia al momento in cui ha prodotto la cauzione che al momento in cui ha ottenuto il provvedimento di aggiudicazione

(Tar Lazio, Roma con la sentenza numero 4999 dell' 8 maggio 2009)

GIURISPRUDENZA CORRELATA IN TEMA DI DIMEZZAMENTO DELLE CAUZIONI IN PRESENZA DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ'

Rappresenta una petizione di principio che la stazione appal-tante, nel disciplinare di gara, avesse deliberatamente voluto isolare e sottolineare gli adempimenti formali ritenuti essenziali ai fini della partecipazione e che, nel bando, la genericità della clausola non connettesse l'esclusione al mancato rispetto delle prescrizioni sul possesso dei requisiti.

Il consiglio di Stato non si trova d'accordo con il giudice di primo grado (sentenza numero 899 1 febbraio 2008 emessa dal Tar Lazio, Roma*) e ritiene che la certificazione di qualità, al fine di ottenere il dimezzamento della cauzione provvisoria, debba essere dimostrata in sede di presentazione dell'offerta (a nulla rilevando la presenza della dichiarazione nel contesto degli elementi per la giustificazione della non-anomalia dell'offerta) :sussiste infatti l'obbligo del concorrente di documentare il possesso del requisito con apposita dichiarazione da inserire, a pena di esclusione, dalla gara nella Busta "A".**

Poiché il bando di gara, Sezione III.1.1, a proposito delle "condizioni e garanzie richieste", prescrive: "garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo a base d'asta, da costituirsi con le modalità e le condizioni stabilite nel disciplinare di gara" e considerato che secondo il par. 4) del punto 9.2. del disciplinare di

gara, do-veva essere inserita nella Busta A, a pena di esclusione"... la prova della costituzione della garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara", tenuto conto che all'interno del paragrafo era poi specificato che il concorrente che sia in possesso delle necessarie certificazioni, poteva usufruire della riduzione del 50% dell'im-porto della garanzia provvisoria e che per usufruire del beneficio il concorrente doveva dichiarare il possesso del requisito, docu-mentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti, non vi sono dubbi, per il Supremo Giudice amministrativo, circa l'obbligo di escludere un'impresa la cui offerta, accompagnata da una cauzione provvisoria ridotta del 50%, sia peraltro priva della dichiarazione sul possesso della certificazione UNI EN ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema (norma abolita dal terzo decreto correttivo n.d.r.) - rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 - quanto di documentarne il possesso, come richiesto dal Disciplinare di Gara (par. 9.1) e dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per fruire del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria.

((Consiglio di Stato con la decisione numero 528 del 2 febbraio 2009)

La certificazione di qualità deve essere valida

Bando di gara pubblicato nel marzo 2004 che richiede espressamente l'attestato SOA relativo ad un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, di cui le imprese, per poter partecipare alle gare di lavori pubblici devono essere in possesso a decorrere dal 2003: legittima l'esclusione di una ditta in possesso di un'attestazione Soa emessa in data 22.10.2001 e valida fino al 22.10.2004 in quanto non contenente la dichiarazione relativa al possesso della qualità

(Consiglio di Stato con la decisione numero 2466 del 3 maggio 2006)

Bisogna allegare la documentazione necessaria per usufruire della riduzione del 50% della provvisoria_Corretta appare l' esclusione di una ditta che, pur avendo presentato una cauzione di importo insufficiente rispetto a quello stabilito dal disciplinare di gara, non si è contestualmente premurata di allegare all'offerta l'unica documentazione, prevista dal bando a pena di esclusione, atta a giustificare la riduzione della cauzione stessa ai sensi dell'art. 8, comma 11-quater, della legge n. 109/94.

In ogni caso, non si poteva comunque esigere che la stazione appaltante, a fronte di una cauzione presta per un importo inferiore al dovuto, dovesse implicitamente ritenere che l'offerente versasse in una delle situazioni che consentono il beneficio della riduzione della cauzione stessa ed invitasse il concorrente a provarla_corretta appare la soluzione, adottata dalla Commissione aggiudicatrice, di escludere dalla gara l'odierna appellata, che, pur avendo presentato una cauzione di importo insufficiente rispetto a quello stabilito dal disciplinare di gara, non si è contestualmente premurata di allegare all'offerta l'unica documentazione, prevista dal bando a pena di esclusione, atta a giustificare la riduzione della cauzione stessa ai sensi dell'art. 8, comma 11-quater, della legge n. 109/94._La quale Commissione, inoltre, non era, a parere della Sezione, tenuta a consentire la regolarizzazione d'una cauzione irregolarmente prestata, trattandosi della violazione d'una prescrizione, la cui osservanza era espressamente sancita a pena d'esclusione, per di più ai fini della concessione di un beneficio (il dimezzamento del bind bond), per il godimento del quale è pur vero che non occorre una espressa domanda di parte_Vengono inoltre affermati i seguenti principi in tema di massima partecipazione agli appalti pubblici:la reciproca lealtà richiesta alle parti di un procedimento di gara non implica certo che ricada sull'Amministrazione la normale diligenza, cui le imprese devono conformarsi nel formulare le offerte di partecipazione alle pubbliche gare; l'invito alla regolarizzazione può riguardare solo vizi di ordine formale, in ordine ai quali non viene vulnerata la par condicio dei concorrenti, ma non può avere

ad oggetto integrazioni, che ne modifichino il contenuto sostanziale; Ogni possibile integrazione della cauzione determinerebbe anche la sostanziale vanificazione del termine di presentazione delle offerte e la violazione del principio della par condicio dei concorrenti; ciò perché una sorta di possibilità generalizzata di "riapertura dei termini" per presentare documenti utili all'aggiudicazione, come ipotizzata dal T.A.R., in quanto inevitabilmente collegata alla posizione di un singolo concorrente, concretizzerebbe una lesione del principio della par condicio delle pubbliche gare; La presentazione, in particolare, di regolare cauzione costituisce, peraltro, indubbiamente requisito, prescritto per la partecipazione alla gara, indispensabile alla stazione appaltante ai fini del raggiungimento del necessario affidamento sulle capacità dei partecipanti, la cui mancanza od irregolarità non può che portare ragionevolmente ad una specifica preclusione alla partecipazione, recedendo il principio del "favor participationis" a fronte del principio della tassatività delle cause di esclusione, laddove queste, come certamente può dirsi della clausola di specie, rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione e garantiscano la parità dei concorrenti. Il supremo giudice amministrativo arriva quindi alla conclusione che: < l'importo della cauzione provvisoria prestata dall'odierna appellata (in ragione del 50% di quello previsto dal disciplinare di gara) si rivela insufficiente rispetto a quanto richiesto dal disciplinare stesso, senza che l'interessata abbia provato, secondo le modalità previste a pena di esclusione dalle norme di gara, la sussistenza dei presupposti per l'operatività del beneficio del dimezzamento del bind bond.>

(Consiglio di Stato con la decisione numero 231 del 31 gennaio 2005)

Il beneficio di riduzione al 50% di provvisoria e definitiva solo se il certificato di qualità è posseduto prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte

L'obbligo di allegazione del certificato di qualità ISO 9000 costituisce una prescrizione che assicura la serietà dell'offerta e corrisponde quindi ad un interesse sostanziale della stazione appaltante

Risulta legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara impugnato, dal momento che la violazione del punto n. 4 dell'art. 13 del bando di gara, il quale impone l'obbligo di allegazione del certificato di qualità ISO 9000 per poter beneficiare della riduzione al 50% della cauzione provvisoria, anche se non viene espressamente sanzionato con l'esclusione dalla gara, costituisce una prescrizione che assicura la serietà dell'offerta e corrisponde quindi ad un interesse sostanziale della stazione appaltante

(Tar Puglia, Lecce con la sentenza numero 476 del 2003)

a cura di Sonia Lazzini